

n. 9274\2014 r.g. + n. 9303\2014 r.g. + n. 9305\2014 r.g.



TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione specializzata in materia di Impresa

composta dai Magistrati:

Dott.ssa Liliana Guzzo	Presidente
Dott.ssa Anna Maria Marra	Giudice relatore
Dott.ssa Gabriella Zanon	Giudice

pronunziando sui reclami ex art. 669 *terdecies* c.p.c. separatamente proposti, e poi riuniti, avverso l'ordinanza depositata il 21 ottobre 2014

da

A

B

C

nei confronti di

Fallimento **D** s.p.a. in liquidazione

e

altri

osserva quanto segue.

Con ordinanza depositata in data 21 ottobre 2014 il Tribunale di Venezia, in

Guarneri

relazione ad azione di responsabilità ex art. 146 l.f. instaurata nei confronti di amministratori e sindaci, autorizzava -per quel che qui rileva- l'fallimento **D** s.p.a. in liquidazione. [d'ora innanzi per brevità solo l'fallimento **D**] a procedere al sequestro conservativo dei beni immobili, mobili e crediti a danno di **E**, **A**, **B** e **C** sino alla concorrenza di Euro 5.500.000,00 e a danno di **F** e **G** sino alla concorrenza di Euro 4.000.000,00.

Avverso la predetta ordinanza hanno proposto reclamo i soli sindaci **A**, **B** e **C** contestando la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*.

Il Fallimento si è costituito nel procedimento chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.

Partendo dall'esame del *fumus boni iuris*, si premette in fatto che **D** s.p.a. fu costituita in data 18 maggio 1977 ed ha operato nel settore della produzione di oggetti di materiale plastico mediante stampaggio in pressofusione di poliuretano.

La società ha avuto sede in Orgiano (Vicenza), trasferita a Roma pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento (in dettaglio con delibera del 3 maggio 2011 iscritta al registro delle imprese in data 24 maggio 2011).

Con delibera di fusione per incorporazione dell'8 giugno 2010, il cui progetto veniva iscritto al registro delle imprese in data 11 giugno 2010, **D** s.p.a. incorporava, con decorrenza 1 gennaio 2010, Design Plast s.r.l., della quale deteneva la totalità del capitale sociale per aver acquistato le quote dai precedenti soci, **F** e **G**.

In data 28 luglio 2011, con atto iscritto al registro delle imprese in data 25 agosto 2011, la società veniva posta in liquidazione.

Con sentenza del 17 ottobre 2011 il Tribunale di Vicenza ne dichiarava il fallimento.

All'epoca della dichiarazione di fallimento unico socio era divenuto

manca

nell'anno 2011 risultanti per l'importo di Euro 65.628,44.

Sta di fatto che i finanziamenti suddetti (risultanti dal doc. 7 allegato alla relazione del curatore - doc. 2 del Fallimento) non appaiono in alcun modo giustificati poiché eseguiti in arco temporale in cui Δ s.p.a. versava già in condizione di crisi economico-finanziaria ed altrettanto ingiustificata ne è stata la mancata riscossione; essi, inoltre, sono andati aumentando nel tempo nonostante l'assenza di una prospettiva di ragionevole recuperabilità posto che nelle relazioni al bilancio a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2007, si era sempre individuata con valore pari a zero la partecipazione di Δ s.p.a. in Θ

D.o.o. (doc. 19 e seguenti del fascicolo del Fallimento), spia della verosimile perdita del capitale sociale della partecipata.

Irragionevole, come si è già anticipato, è da valutarsi il fatto che siano stati generati crediti commerciali cospicui nei confronti della società partecipata (all. 6 alla relazione ex art. 33 l.f. - doc. 2), della cui riscossione non risulta che nessuno si sia mai curato.

Le forniture non sono state trovate nella documentazione contabile le fatture emesse dalla società serba, pur tuttavia pagate come da registrazioni riscontrate in contabilità (relazione ex art. 33 l.f. - doc. 2). Ne consegue che detti pagamenti vanno qualificati in termini di pagamenti ingiustificati e distrattivi del patrimonio della fallita.

D) la vendita a Θ D.o.o. di beni strumentali all'attività produttiva, per un ammontare pari ad Euro 480.939,64 (doc. 2), successiva alla vendita della partecipazione nella predetta società da parte di Δ s.p.a., come risultante dalle fatture indicate alle pagine 27 e 28 del ricorso, a prezzi inadeguati ed anzi irrisori, come risultante dall'all. 11 della relazione ex art. 33 l.f., e peraltro neppure incassati.

E) la cessione, in principio 2011, a GBI s.p.a. del contratto di leasing del 17 febbraio 2011, avente ad oggetto l'opificio di Orgiano (Venezia) ed intercorso tra N s.r.l. e R s.p.a. in cui Δ s.p.a. era subentrata

Quone


a seguito della fusione per incorporazione, al prezzo irrisorio di Euro 30.000,00 nonostante i canoni già versati dalla fallita ammontassero ad Euro 1.057.178,34 ed un valore del cespite di Euro 2.005.000,00, con conseguente ingiustificata perdita di Euro 970.000,00, pari alla differenza tra il prezzo incassato per la cessione del contratto e l'importo corrisposto in favore di **R** s.p.a. nel corso del rapporto.

Sotto il profilo della responsabilità dei sindaci, il giudice di prime cure, premesso che, ai sensi dell'art 2403 c.c., il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società sul suo concreto funzionamento e che, ai sensi dell'art. 2407 c.c., i sindaci sono responsabili, in solido con gli amministratori, per i fatti e le omissioni di questi ultimi ove il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica, evidenziato che nel caso di specie i sindaci avevano anche il controllo contabile, ha rilevato che dall'esame della documentazione depositata dal Fallimento emergeva che, ben prima dell'anno 2010, **D** s.p.a. versasse in condizione di grave crisi finanziaria ed economica della quale i sindaci erano consapevoli, come desumibile dal contenuto dei verbali di controllo trimestrale e dai verbali delle riunioni del collegio sindacale.

In particolare, il giudice di prime cure ha osservato che il verbale di controllo trimestrale del 6 settembre 2010 attestava la sussistenza di un grave squilibrio finanziario della società e l'evoluzione negativa del fatturato tanto che era stata segnalata la necessità della ricapitalizzazione di **D** s.p.a. e rinnovato agli amministratori l'invito ad adottare i provvedimenti necessari.

Nel verbale del collegio sindacale del 16 marzo 2010 era stata registrata la contrazione del fatturato e la marginalità su tutti i prodotti che già caratterizzava l'anno 2009, situazione considerata segnale molto preoccupante a fronte di debiti verso banche e fornitori pari ad Euro 15.191.909,31.

Nel verbale del collegio sindacale del 24 settembre 2009 veniva registrata la contrazione del fatturato e la marginalità su tutti i prodotti a fronte di debiti per



relazione alle criticità di cui avevano avuto conoscenza nell'espletamento del loro ruolo e la configurabilità della mancata proposizione dell'art. 2409 c.c. quale fonte di responsabilità per i sindaci solo in caso di macroscopiche irregolarità, non ravvisabili nel caso concreto.

In particolare, quanto alle iniziative adottate, le quali secondo le difese dei resistenti costituirebbero la prova dell'adempimento dei doveri ricadenti sui sindaci, esse possono essere riassunte come segue (si veda alle pagine 6, 7 e 8 del reclamo del dott. **B**):

compimento delle verifiche necessarie per accertare la regolarità formale dell'operazione straordinaria di fusione;

costanti inviti agli amministratori a monitorare la situazione dei crediti e dei finanziamenti di **D** s.p.a. provvedendo a farne operare la svalutazione nel bilancio al 31 dicembre 2010;

inviti agli amministratori a predisporre una situazione patrimoniale aggiornata della società e ad adottare provvedimenti di cui agli artt. 2446 e 2447 c.c.;


presentazione di esposto presso la Procura della Repubblica di Vicenza in ordine alle irregolarità di gestione nell'aprile 2011 in capo all'organo amministrativo di **D** s.p.a.;

ripetute richieste agli amministratori di fornire dettagliati chiarimenti con riferimento alla cessione delle quote di **Q** D.o.o. e successiva presentazione in data 3 giugno 2011 di un'integrazione all'esposto già presentato in Procura;

rilevo della mancata consegna da parte degli amministratori della documentazione necessaria per esaminare la situazione patrimoniale infrannuale della società a partire dalla fine del 2010.

Con riferimento alla operazione della fusione per incorporazione i reclamanti in primo luogo hanno osservato che essa appariva giustificata essendo finalizzata a migliorare i risultati gestionali e produttivi di **D** s.p.a.

Essi, inoltre, hanno segnalato come le conclusioni a cui erano pervenuti il curatore ed il perito dott. **O** fossero fondate su bilanci riclassificati di cui essi non avevano avuto la disponibilità poiché la fusione era avvenuta in forma semplificata




c, in ogni caso, hanno contestato i criteri di riclassificazione e che D s.p.a. potesse considerarsi in condizione economico-finanziaria di crisi sin dall'anno 2005; hanno segnalato, altresì, di non aver avuto la disponibilità dei bilanci e della documentazione contabile della società incorporata e che d'altra parte nessuno dei soggetti legittimati aveva fatto opposizione ex art. 2503 c.c.; in ogni caso, anche a condividere le valutazioni espresse in prime cure sulla base della relazione del dott. O si sarebbe dovuto tener conto del valore costituito dall'importo versato in forza del contratto di leasing immobiliare relativo al capannone ove veniva svolta l'attività sociale.


Sul piano delle iniziative assunte, i reclamanti hanno evidenziato come vi fosse raccomandazione di attenzione sulla operazione di fusione.

Con riferimento ai finanziamenti concessi a P s.p.a. i reclamanti hanno sostenuto che essi rientravano nell'ambito dei rapporti tra società appartenenti al medesimo gruppo, erano stati effettuati entro l'anno 2009 quando nessuna delle due società era in dissesto, neppure secondo la progettazione del Fallimento, e che D s.p.a. aveva beneficiato di garanzie prestate da P s.p.a.; che doveva in ogni caso tenersi conto dell'importo di Euro 112.529.68 dovuti da D s.p.a. e quindi dal Fallimento a P s.p.a. a titolo di canoni dovuti e non versati.


Con riferimento ai rapporti con la società serba Q D.o.o. i reclamanti hanno osservato che i finanziamenti censurati rientravano in un'operazione più complessiva di investimento e che essi avevano più volte invitato gli amministratori a ridurre l'indebitamento, come risultante dal verbale del 28 gennaio 2008, avevano ottenuto la iscrizione nel bilancio al 31 dicembre 2010 di un fondo di svalutazione di importo pari ad Euro 2.155.000,00 a fronte dell'esposizione debitoria. con lettera del 21 aprile 2011 avevano chiesto informazioni sulla cessione della partecipazione senza però ricevere risposta; molte fatture, inoltre, erano relative ad operazioni prossime all'esposto in Procura dell'8 aprile 2011.

Mano

Con riferimento alla cessione di beni strumentali i reclamanti hanno evidenziato come alcune delle cessioni strumentali in favore di  D.o.o. avevano avuto luogo a ridosso o subito dopo la presentazione dell'esposto in Procura avvenuto all'inizio di aprile 2011, seguito da altro esposto nel giugno 2011.

Il  in particolare ha lamentato una duplicazione di voci di danno per Euro 480.939,64.


A quest'ultimo riguardo si osserva sin d'ora che nel corso del presente procedimento sono stati richiesti chiarimenti sul punto ma la difesa del reclamante non è stata in grado di indicare la documentazione da cui desumere la duplicazione lamentata (si veda il verbale di udienza del 27 maggio 2015).

Con riferimento alla cessione di quote in  D.o.o. i sindaci hanno evidenziato come la valorizzazione a zero della partecipazione rispondeva a criteri prudenziali; si trattava di partecipazione ceduta in data 2 marzo 2011 all'insaputa dei sindaci che già in data 8 aprile 2011 avevano segnalato il comportamento alla Procura della Repubblica e chiedevano chiarimenti su modalità di pagamento per poi procedere a nuovo esposto in Procura in data 1 giugno 2011.

Infine con riferimento alla cessione del contratto di leasing, i reclamanti hanno evidenziato che si era trattato di operazione mai comunicata loro né deliberata in consiglio di amministrazione.

Le difese svolte dai sindaci nella presente sede non appaiono idonee a modificare le determinazioni raggiunte dal giudice di prime cure.

In via generale si rileva che l'insindacabilità nel merito delle scelte gestionali da parte degli amministratori non esime i sindaci dall'esecuzione di atti di ispezione e controllo, anche individuali, e dal richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari come espressamente previsto dall'art. 2403 *bis* c.c., ciò che conferma che, pur essendo insindacabili le scelte gestionali, tuttavia il ruolo dei sindaci non può essere limitato ad una presa d'atto di quanto deciso o intrapreso



dall'organo gestorio.

Passando oltre, indubbiamente la responsabilità dei sindaci non è una responsabilità oggettiva: essi rispondono → per la violazione dell'obbligo di vigilanza sull'operato degli amministratori, con particolare riferimento alla vigilanza sull'adempimento dell'obbligo gravante sugli amministratori di adottare le misure necessarie a preservare l'integrità del patrimonio sociale a garanzia delle ragioni dei crediti, nonché → per la violazione degli obblighi di attivazione e di intervento e dunque derivanti del mancato esercizio degli specifici poteri/doveri di cui i sindaci sono investiti ai fini del concreto ed efficace esercizio della loro funzione di controllo.

Va poi osservato che la configurabilità dell'inosservanza del dovere di vigilanza, imposto ai sindaci dall'art. 2407, co. 2, c.c., non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è sufficiente che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, così da non assolvere l'incarico con diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti al pubblico ministero per consentirgli di provvedere ai sensi dell'art. 2409 c.c. (si vedano Cass. civ., sez. I, 13 giugno 2014, n. 13517 - nella specie, la corte territoriale aveva ritenuto ingiustificata l'inerzia dei sindaci seguita all'esecuzione, da parte degli amministratori, di bonifici per un rilevante importo complessivo in favore di una società dello stesso gruppo, per un'operazione fittizia e con destinazione della fattura al conseguimento di un contributo pubblico; la suprema corte, in applicazione dell'anzidetto principio, ha rigettato il ricorso).

In ordine al nesso di causa si rileva che la responsabilità solidale di amministratori e sindaci si estende al contenuto della gestione nel caso in cui il danno non si sarebbe verificato se i sindaci avessero adeguatamente vigilato (Cass. n. 13517 cit., ma anche Cass. n. 5263/1993). Nella vicenda in esame tale è il principio a cui si è correttamente attenuto il giudice di prime cure.

Con riferimento all'entità dei danni stimati, si osserva che il criterio di liquidazione (quanto meno su base equitativa) correlato alla sommatoria dei danni



derivati dalle operazioni considerate illecite è un criterio ordinariamente seguito e nel caso di specie correttamente applicato (si veda ancora Cass. n. 13517 cit.).

Va poi detto che le risultanze della relazione ex art. 33 l.f. come pure il contenuto della relazione del perito di cui il curatore si è avvalso hanno una valenza indiziaria qualificata, anche in considerazione del ruolo di rilevanza pubblicistica rivestita dal curatore, specie nell'ambito delle procedure cautelari caratterizzate da istruttoria sommaria.


Su questa premessa, con riferimento alla situazione economico-finanziaria di **D** s.p.a. si richiama il contenuto dell'ordinanza impugnata le cui valutazioni, se pur fondate su relazione del curatore fallimentare e sulla relazione del perito dott. **O**, appaiono condivisibili ai fini della cognizione cautelare.

Quanto al ricorso ai bilanci riclassificati si rileva in primo luogo che la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico, consistente nella loro rielaborazione, serve a fornire uno strumento di analisi e consiste, in sintesi, nell'aggregare i molteplici valori di bilancio per interpretare l'andamento dell'impresa; il conto economico può essere riclassificato per evidenziare i risultati parziali della gestione dell'azienda mentre lo stato patrimoniale può essere riclassificato per l'analisi della composizione del capitale investito, della struttura finanziaria dell'impresa, del livello di equilibrio finanziario dell'impresa nel breve o nel lungo periodo.

Si tratta, dunque, di strumenti di analisi dell'andamento dell'impresa certo non estranei alla preparazione professionale dei sindaci e dai medesimi suscettibile di essere utilizzato per trarre elementi di valutazione specie ove la società, come si è detto accadeva da tempo in **D** s.p.a., versava in situazione di tensione finanziaria da anni tanto vero che gli stessi sindaci avevano evidenziato la forte esposizione debitoria della società.

Le difese svolte dai sindaci con riferimento all'operazione di fusione per incorporazione non sono condivisibili.

La circostanza che la fusione sia avvenuta in forma semplificata non costituisce una esimente per i sindaci che, come si è anticipato, possono esercitare ispezioni e controlli e chiedere informazioni all'organo amministrativo in ordine



all'andamento della società ed a specifiche operazioni.

L'inaccessibilità dei bilanci di **N** s.r.l. allegata dai sindaci per affermare che non avrebbero potuto valutare la consistenza di tale società e le passività che sarebbero state inglobate da **D** s.p.a. a seguito della fusione per incorporazione, è insussistente poiché è espressamente previsto dall'art 2403 *bis* c.c. finanche lo scambio informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

D'altra parte il capitale di **N** s.r.l. era detenuto interamente da **A** s.p.a. a far tempo dal 7 aprile 2010, data della acquisizione delle partecipazioni detenute da **F** e di **G** da parte di **D** s.p.a., acquisto peraltro molto discutibile poiché effettuato a prezzo esorbitante se si considera che la società presentava passività consistenti.


La situazione di **D** s.p.a. in tensione finanziaria da tempo, avrebbe dovuto mettere in guardia i sindaci in ordine alla praticabilità dell'operazione ed alle vere ragioni sottese. Del tutto apparenti ed illusorie, a maggior ragione per sindaci, dovevano apparire le giustificazioni date dalla società, *i.e.* razionalizzazione e semplificazione di strutture e mezzi al fine di realizzare riduzione delle spese posto che la situazione patrimoniale e finanziaria della società incorporata era di perdita del patrimonio.

Per il **C** va poi tenuto conto del fatto che **N** s.r.l. aveva la sua sede presso lo studio del predetto sicché appare poco verosimile che egli nulla sapesse della situazione economico-finanziaria della predetta società.

La stretta consecuzione temporale tra l'incorporazione e la declaratoria di fallimento della società rivela in maniera univoca la correlazione causale tra la censurata fusione per incorporazione ed il risultato del tracollo della società incorporante tanto da rendere del tutto irrilevante la distinzione tra valutazione *ex ante* e valutazione *ex post* delle conseguenze dell'operazione.

La circostanza che non sia stata proposta opposizione ex art. 2503 c.c. non costituisce elemento di valutazione dell'assenza di rischio dell'operazione.

Con riferimento ai finanziamenti effettuati in favore della società **P**



D.o.o. così come alcuni dei finanziamenti avevano avuto luogo a ridosso o subito dopo la presentazione dell'esposto in Procura. Ma tale circostanza di per sé non consente di superare la valutazione del giudice di prime cure relativa alla tardività della iniziativa.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla cessione del contratto di leasing.

Si è già detto la lamentata duplicazione di voci di danno non è stata comprovata, quanto meno allo stato dal **B**


In chiusura si rileva che va condivisa le valutazioni espresse dal giudice di prime cure in ordine alle iniziative assunte dai sindaci, ritenute inadeguate, sterili e tardive.

I richiami e le raccomandazioni a lungo rivolti dal collegio sindacale all'organo amministrativo sono risultati improduttivi e di tale connotazione il collegio sindacale avrebbe dovuto rendersi conto posto che la reiterazione di richiami e raccomandazioni non sortiva alcun effetto.

L'esposto in Procura presentato in data 8 aprile 2011, seguito da un esposto integrativo, è tardivo sol se si consideri che a breve distanza veniva dichiarato il fallimento in relazione risalenti condotte degli amministratori, come si è visto gravemente imprudenti se non volontariamente pregiudizievoli per la società ed il suo patrimonio e fonte dei cospicui danni stimati.

I sindaci avevano, invece, a disposizione strumenti molto più efficaci ed idonei a conseguire il risultato di mettere al sicuro la società in tempi contenuti, ed in particolare la denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409 c.c., istituto che consente all'autorità giudiziaria adita di disporre rapidamente un'ispezione dell'amministrazione della società per accertare la sussistenza delle violazioni denunciate e, per il caso di sussistenza, può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni sino a disporre la revoca degli amministratori ed a nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

Ed anzi è da dire che anche la sola prospettazione di far ricorso a tale rimedio può risultare idonea ad evitare o quanto meno ridurre le conseguenze dannose delle



condotte gestorie (si veda Cass. 11 novembre 2010 n. 22911).

Nella presente sede cautelare a cognizione sommaria tale considerazione, a prescindere da ogni verifica previsionale in ordine all'esito del ricorso al rimedio previsto dall'art. 2409 c.c., appare idonea a fondare un giudizio di manchevolezza del controllo sindacale (in termini ord. T. Venezia 26 febbraio 2015 in procedimenti riuniti n. 10226\2014 r.g., n. 10564\2014 r.g., n. 10569. 2014 r.g.).

Non può sostenersi, peraltro, che le condotte degli amministratori sopra indicate non costituissero gravi irregolarità gestorie tali da richiedere in maniera inequivoca che i sindaci si attivassero: è sufficiente por mente alla pluralità ed alla durata delle condotte di *mala gestio* ravvisate ed all'entità delle conseguenze pregiudizievoli derivate.

L'esercizio tempestivo, e dunque già a far tempo dal rilievo della forte esposizione debitoria, della doverosa constatazione di finanziamenti fondati su apparenti ed illusorie giustificazioni, della prolungata mancata riscossione di crediti e della mancata richiesta di rimborsi di finanziamenti sino a quando riscossione e rimborso sono risultati non più praticabili, di iniziative più pregnanti di inviti, sollecitazioni e raccomandazioni avrebbe impedito che una gestione della società connotata da sempre più gravi irregolarità venisse proseguita sino al dissesto culminato nel fallimento, considerazione questa che, sia pure allo stato e nei limiti della cognizione sommaria propria della tutela d'urgenza, consente di addebitare ai sindaci la responsabilità per fatto proprio (consistente nell'omessa vigilanza sull'operato degli amministratori e nel mancato adempimento degli obblighi di attivazione ed intervento).

Infondate sono poi le censure mosse avverso l'ordinanza impugnata quanto alla sussistenza del *periculum in mora*.

Il giudice di prime cure ha ravvisato la ricorrenza di tale presupposto di accesso alla misura del sequestro conservativo nel rilevante divario tra il verosimile credito risarcitorio del Fallimento ed il patrimonio aggredibile, in ragione del quale i destinatari della misura potrebbero essere indotti al compimento di atti distrattivi, evidenziando, altresì, che le compagnie evocate in giudizio dal **B** e dal **C** avevano negato l'operatività della garanzia.

giurone

Considerato che non è necessaria la compresenza dell'elemento oggettivo (insufficienza del patrimonio) e dell'elemento soggettivo (adozione di iniziative predittive dell'adozione di iniziative suscettibili di vanificare la garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c.), la forte sproporzione rilevata dal giudice di prime cure tra pretesa risarcitoria stimata e mezzi per soddisfarla appare idonea ad integrare il requisito del *periculum in mora*.

Il **B** ed il **C** hanno, inoltre, censurato l'ordinanza impugnata nella parte cui ha valutato il difetto di interesse alla chiamata in causa delle rispettive compagnie assicuratrici stante l'assenza di domande nei loro confronti e li ha condannati alla rifusione delle spese di lite.

Il reclamo è infondato.

Il **C** ha chiamato in manleva la sua assicuratrice nel procedimento cautelare.

Il **B** ha chiesto la chiamata in causa della sua assicuratrice in vista dell'esercizio della manleva nel successivo giudizio di merito.

Ebbene, è pacifico che la misura del sequestro non costituisce oggetto di una pronuncia condannatoria sicché la chiamata in manleva non ha ragion d'essere.

Tanto meno la chiamata in causa nel procedimento cautelare può avvenire in vista dell'esercizio della manleva nel giudizio di merito poiché la chiamata in causa così formulata è priva di conclusioni.

Nell'uno e nell'altro caso alla premessa consegue l'inammissibilità della chiamata in causa.

D'altra parte né il **C** né il **B** ha formulato domande di accertamento in via cautelare e d'urgenza della sussistenza dei presupposti di operatività della polizza, ciò che avrebbe potuto rendere ammissibile la evocazione in giudizio della compagnie assicuratrici.

Va, infine, accolta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dal difensore del **C** limitatamente alle parole, contenute nell'ultimo rigo di pagina 9 della memoria difensiva del Fallimento, "cade nel comico" e nel penultimo capoverso di pagina 11 della medesima memoria da "Soggetti del genere" sino a "di ogni loro bene", poiché di carattere sconveniente oltre che gratuito poiché non necessitato da

Mano

esigenze di difesa.

Ogni altra eccezione, questione, difesa o argomentazione rimane assorbita dalle considerazioni che precedono.

Le spese di lite seguono la soccombenza quanto al **C** ed al **B** ed alle rispettive compagnie assicuratrici.

Per il resto spese al definitivo.

Costituendo strumenti impugnatorio, sia pure totalmente devolutivi, il rigetto dei reclami impone di dar atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, co. 1 *quater*, l.u. n. 115/2002, e successive modificazioni.

P.Q.M.

rigetta i reclami proposti da **A**, **B** e **C**
e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata e con essa il provvedimento di sequestro autorizzato nei confronti dei reclamanti;

dispone la cancellazione alla pagina 9 della memoria difensiva del Fallimento **D** s.p.a., depositata in data 29 dicembre 2014, ultimo rigo delle parole "... cade nel comico ...", alla pagina 11, ultimo capoverso, della medesima memoria delle parole da "... Soggetto del genere ..." sino alle parole "... di ogni loro bene ...";

manda alla Cancelleria per gli adempimenti conseguenti;

condanna **C** alla rifusione in favore di **S** s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 2.150,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

condanna **B** alla rifusione in favore di **T** Assicurazioni s.p.a. delle spese di lite, liquidate in Euro 2.150,00, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.;

per il resto spese al definitivo;

dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13,


Quaranta

co. I *quater*, l.u. n. 115\2002, e successive modificazioni:
si comunichi.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 27 maggio 2015.

Il Giudice relatore

(dott.ssa Anna Maria Marra)



Il Presidente

(dott.ssa Liliana Cuzzo)

